



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori LANZILLOTTA, DE POLI, ICHINO, MERLONI,  
ROMANO, SUSTA e D’ONGHIA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MARZO 2013**

Disposizioni per la destinazione di una quota del 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche a finalità scelte dai contribuenti

ONOREVOLI SENATORI. - L'istituto della destinazione di una quota del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) a finalità scelte dai contribuenti rappresenta uno strumento concreto di libertà di scelta per il cittadino e ciò costituisce un elemento essenziale per un'autentica sussidiarietà.

Il nostro Paese è tuttora investito dagli effetti della crisi internazionale in cui versa l'economia mondiale.

È questa la fase in cui occorrono atti di grande responsabilità e di grande capacità, in grado di individuare e di sostenere i punti di eccellenza del nostro «sistema Paese».

Soprattutto in un periodo di crisi economica che, sempre, porta con sé l'emergere di nuove povertà e di marginalità sociali, il cosiddetto «terzo settore» rappresenta un contesto decisivo per la tenuta del nostro modello sociale.

Le organizzazioni senza scopo di lucro non distribuiscono utili: in questo momento è di fondamentale importanza la capacità di reinvestire per una costruzione anziché cercare un facile guadagno. Esse danno lavoro a un gran numero di persone anche svantaggiate: è un atto di responsabilità premiare chi offre possibilità di lavoro. Inoltre, esse sono presenti nel territorio in modo capillare: in un momento in cui l'economia «globale» ha messo in scena tutti i suoi limiti, è di fondamentale importanza valorizzare le realtà presenti attivamente sul territo-

rio. Infine, esse hanno come fine primario la solidarietà, che è sempre stata un elemento distintivo del nostro Paese e che certamente può rivelarsi come uno dei fattori decisivi per affrontare il difficile periodo che stiamo attraversando.

I risultati della destinazione della quota del 5 per mille dell'IRPEF degli anni passati dimostrano il grande apprezzamento per questo strumento da parte dei cittadini italiani.

Il presente disegno di legge, che riproduce le analoghe proposte presentate da numerosi parlamentari di tutti i Gruppi nella scorsa legislatura, intende dare stabilità all'istituto del 5 per mille come atto concreto di sussidiarietà e, a tale fine, stabilisce che:

1) potrà essere devoluto il 5 per mille sia dell'IRPEF, sia di alcune imposte sostitutive;

2) saranno ammessi al beneficio, tra i soggetti senza scopi di lucro: le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le associazioni di promozione sociale, le associazioni e le fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 460 del 1997 e le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano. Sarà inoltre possibile destinare il 5 per mille dell'IRPEF e delle imposte sostitutive agli enti di ricerca scientifica e alle università nonché alla ricerca sanitaria.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Fermo restando quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e delle imposte sostitutive previste dall'articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dall'articolo 1, comma 105, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, una quota pari al 5 per mille dell'IRPEF, calcolata al netto del credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero e degli altri crediti d'imposta spettanti, e delle suddette imposte sostitutive è destinata, in base alla scelta del contribuente, alle seguenti finalità:

*a)* sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, delle associazioni riconosciute e delle fondazioni che operano nei settori di cui al citato articolo 10, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 460 del 1997, e delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal Comitato olimpico nazionale italiano ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186;

*b)* finanziamento degli enti di ricerca scientifica e delle università;

*c)* finanziamento della ricerca sanitaria.

2. Restano ferme le disposizioni in materia di destinazione dell'8 per mille dell'IRPEF, di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222.

3. Le somme corrispondenti alla quota di cui al comma 1 sono determinate, sulla base delle scelte espresse dai contribuenti, in relazione agli incassi in conto competenza relativi all'IRPEF e alle imposte sostitutive individuate ai sensi del medesimo comma 1, risultanti dal rendiconto generale dello Stato.

4. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, della salute e del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme di cui al comma 3.